

tuiti dalle rispettive tavole di fondazione, o esistenti in forza sia di antiche loro consuetudini, sia di speciali regolamenti in vigore, sia di decreti emanati dai regi commissari straordinari in alcune provincie (potrebbe anche dirsi) dalla legittima potestà esecutiva. »

Fu pure presentato un altro emendamento dal deputato Robecchi Giuseppe al secondo alinea.

Lo leggo. Invece del secondo alinea propone si dica :

« Quando venga a mancare l' amministrazione di un' opera pia e non dispongano sufficientemente in proposito gli statuti o regolamenti speciali, l' opera pia sarà amministrata dalle Congregazioni di carità. »

Sopravviene un altro emendamento del deputato Massarani a questo articolo 4, alinea 1°, così concepito:

« L' amministrazione delle opere pie le quali hanno uno scopo speciale determinato dalle tavole di fondazione è affidata ai corpi morali, Consigli, direzioni collegiali o singolari, istituiti dalle rispettive tavole di fondazione, o dagli speciali regolamenti in vigore. »

**MINGHETTI, relatore.** Io prendo la parola unicamente per fare una dichiarazione che abbrevierà la discussione.

Anzitutto io debbo avvertire l'onorevole Gabrielli che alla sua proposta è in parte provveduto con una disposizione transitoria, la quale precisamente stabilisce che le antiche amministrazioni cessate in forza dei decreti dei governatori a cui egli allude (capisco che allude al governatore delle Marche), non possono per nessuna guisa essere richiamate a vita, e quindi credo che non v'abbia luogo a discutersi su questo punto, se non se nelle disposizioni transitorie.

Quanto poi alle altre disposizioni, la Commissione è disposta ed accettare la discussione, quando all'articolo 24 si tratterà il principio della riforma possibile degli istituti più o meno larga, ma respinge assolutamente le proposte variazioni del presente articolo, poichè qualunque modificazione vi si portasse rovescierebbe interamente la economia della legge; noi accettiamo, dico, la discussione sulla riforma futura delle opere pie, non possiamo accettare alcun cambiamento sostanziale all'articolo 4, sotto pena di dover pregare il ministro dell' interno ad ottenere dal Re di ritirare la legge; giacchè bisognerebbe, mutato quest' articolo, mutare la massima parte degli articoli della legge.

Per noi l'economia della legge è tutta riposta in questo, come in sua base; quindi, lo ripeto, non possiamo accettare nessuno degli emendamenti proposti. (*Bravo!*)

**BRUNET.** Domando la parola per l'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** La parola per l'ordine della discussione spetta al deputato Massarani.

**MASSARANI.** Io mi acconcerò di buon grado al desiderio che fu già espresso da qualche onorevole preopinante e che ora è ripetuto dall'onorevole relatore della Commissione, di differire cioè ogni discussione intorno alla riforma delle opere pie all'articolo 24, se potessi essere persuaso che la questione sulla quale vorrei richiamare l'attenzione della Camera non fosse vulnerata

dalla votazione dell'articolo 4; ma io sono convinto che la questione di cui intenderei occuparmi sarebbe appunto dalla votazione di quest'articolo pregiudicata.

Infatti, poichè è pur necessario che sommariamente indichi lo scopo del mio emendamento, intenderei con esso a far sì che non tutte le opere pie fossero lasciate alle amministrazioni che attualmente ne sono investite, ma che quelle opere le quali non hanno una destinazione speciale in virtù delle tavole di fondazione, e solo genericamente concernono il beneficio dei poveri, dovessero essere devolute alle congregazioni di carità, senza di che non saprei certo quale potesse essere il compito di queste congregazioni.

All'uopo dunque di sviluppare il mio emendamento, io domanderei alla Commissione che volesse pur permettermi di esporre fin d'ora alcune idee, poichè in difetto la votazione del presente articolo renderebbe impossibile qualunque futura discussione sull'argomento.

**BATTAZZI, ministro per l' interno.** Pregherei l'onorevole Massarani a dichiarare, se egli intende di parlare di quegli istituti unicamente diretti a sollievo dei poveri, i quali non abbiano un'amministrazione portata dalle tavole di fondazione, da regolamenti speciali o da consuetudini.

Se non c'è quest'amministrazione, l'istituto cade precisamente sotto la disposizione generale, che concerne le congregazioni di carità, a senso della proposta di legge.

**MASSARANI.** Mi permetta una spiegazione. Io intendo parlare non di quelle opere pie le quali abbiano una speciale destinazione per fatto delle tavole di fondazione, bensì di quelle che in genere sono destinate a beneficio dei poveri. È impossibile che un'opera, anche destinata in genere a beneficio dei poveri, non abbia attualmente un'amministrazione qualunque.

Ma in virtù di quest'articolo 4 quando vi abbia già un'amministrazione a cui sia devoluta l'opera pia anche generica, essa è sottratta alla congregazione di carità. Ora io domando: quale è il compito che rimane alla congregazione? Evidentemente nessuno, se non quello di raccogliere ed amministrare i lasciti futuri.

Io dico adunque che è necessaria una discussione su questo punto, perchè a termini dell'articolo 4 non soltanto quelle opere, le quali hanno una destinazione speciale, ma anche quelle, che destinazione speciale non hanno, rimangono alle attuali amministrazioni; ed è ciò appunto contro cui vorrei svolgere le mie osservazioni.

**PRESIDENTE.** Io mi permetterò di pregare la Commissione, postochè domani non vi è seduta, di volersi radunare ed invitare tutti i deputati che hanno propositi emendamenti a voler intervenire alla di lei adunanza.

**PANATTONI.** Ed io prego di ciò fare non solamente quelli che hanno già proposti emendamenti, ma anche quelli che intendessero di proporne.

**PRESIDENTE.** Se il relatore vuol indicare l'ora in cui si raduna la Commissione...